

## **TI\_GERICHTE 35.2019.133 vom 2. Juni 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-06-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2019.133](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2019.133)

FR: TI\_GERICHTE 35.2019.133 du 2 juin 2020

IT: TI\_GERICHTE 35.2019.133 del 2 giugno 2020

### **Regeste**

Entità dell'indennità giornaliera in caso di ricaduta

### **Erwägungen**

#### **E. 22**

cpv. 3 OAINF prevede, nuovamente, che l'indennità giornaliera è calcolata in base all'ultimo salario ricevuto dall'assicurato prima dell'infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti. Derogando al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 prima frase LAINF e 22 OAINF, l'art.

#### **E. 23**

OAINF definisce il salario determinante per l'indennità giornaliera in alcuni casi speciali. Per quanto qui d'interesse, il cpv. 8 dell'art. 23 OAINF prevede che in caso di ricaduta è determinante il salario ottenuto immediatamente prima di questa, tuttavia almeno pari al 10 per cento dell'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato, salvo per i beneficiari di rendite dell'assicurazione sociale. Al momento in concreto determinante, il guadagno massimo assicurato ammontava a fr. 148'200/anno e a fr. 406/giorno (art. 22 cpv. 1 OAINF nella versione in vigore dal 1° gennaio 2016) Infine, l'art. 17 cpv. 1 LAINF prevede che, in caso d'incapacità lavorativa totale (art. 6 LPG), l'indennità giornaliera è pari all'80% del guadagno assicurato. Essa è ridotta in proporzione in caso di incapacità lavorativa parziale.

2.5. Nel caso specie, decisiva è la questione di sapere se i disturbi interessanti il piede destro che hanno finalmente necessitato di un intervento chirurgico (eseguito nel febbraio 2019), costituivano una ricaduta ex art. 11 OAINF dell'infortunio assicurato, così come sostiene l'assicuratore convenuto nella decisione su opposizione impugnata. In proposito, va innanzitutto constatato che, con la sentenza 35.2014.106 del 4 maggio 2015 consid. 2.2.4., questa Corte ha accertato, in particolare, che lo stato di salute infortunistico del ricorrente era stabilizzato ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LAINF a decorrere dal 1° settembre 2012, cosicché, a partire da quel momento, l'amministrazione era legittimata a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) ("In conclusione - vista anche l'assenza di pareri specialistici divergenti -, l'amministrazione era dunque legittimata in virtù dell'art. 19 cpv. 1 LAINF a dichiarare estinto il diritto all'indennità giornaliera a far tempo dal 1° settembre 2012, e ciò a prescindere dal fatto che essa si sia espressa sul diritto alla rendita di invalidità soltanto in data 8 luglio 2014."). Il giudizio cantonale è poi stato confermato dal Tribunale federale con pronuncia 8C\_402/2015 del 29 febbraio 2016 (per quanto qui d'interesse, cfr. il consid. 5.3: "La Corte cantonale, fondandosi sugli accertamenti dell'assicuratore e confrontandosi puntualmente con le risultanze mediche presentate dal ricorrente, ha dimostrato il momento in cui il caso era ormai stabilizzato ( art. 19 LAINF : non essendo possibile attendersi un sensibile miglioramento)."). Con la propria impugnativa, l'insorgente fa valere che l'art. 23 cpv. 8

OAINF non troverebbe applicazione nel caso concreto, contestando che i disturbi al piede destro sfociati nell'intervento operatorio del 28 febbraio 2019 (e relativamente ai quali l'istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e, quindi, corrisposto le prestazioni sanitarie e le indennità giornaliere a contare dalla data dell'operazione), costituivano una ricaduta dell'evento traumatico occorsogli nel settembre 2008. A suo dire, questa tesi risulterebbe avvalorata, in particolare, dalle certificazioni agli atti del dott. \_\_\_\_\_, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia. Questa Corte osserva che lo specialista privatamente consultato dall'assicurato postula, da un lato, l'esistenza di un legame causale naturale tra la diagnosticata deformità di Haglund (e la relativa sintomatologia) e l'infortunio assicurato (cfr., ad esempio, il doc. 284: "(...). Ci sono tuttavia dei casi in cui tale deformità può anche trovare origine post-traumatica (dopo una frattura di calcagno come in questo caso). Il signor RI 1 è stato molto chiaro nel descrivere la comparsa di questa deformità dopo il 1° intervento chirurgico e che non aveva mai notato in precedenza. (...). lieve deformità di Haglund che sospetto possa rientrare in uno dei rari casi di etiologia post-traumatica."), aspetto di per sé non contestato visto che l'assicuratore LAINF ha in proposito riconosciuto la propria responsabilità. Dall'altro, egli sostiene che non si tratterebbe di una ricaduta poiché i disturbi oggetto dell'intervento del febbraio 2019 costituiscono "... una conseguenza del trauma iniziale che ha portato ad una deformità ossea sintomatica" (doc. 331), rispettivamente perché il ricorrente "... non ha mai giovato di un periodo di benessere ma i sintomi sono sempre stati stabili nel tempo (tanto prima quanto dopo la decisione del Tribunale federale del 29.02.2016). Dal mio punto di vista la sua presa di posizione è legittima anche se ovviamente, avendolo visto solo di recente, non posso testimoniare la presenza di sintomi dolorosi negli anni passati." (doc. 356; in questo senso, si veda pure il doc. 341). Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale non ritiene che i citati rapporti del dott. \_\_\_\_\_ siano atti a validamente supportare la pretesa dell'assicurato. Da un canto, l'esistenza di un nesso di causalità naturale tra il Morbo di Haglund e l'evento infortunistico del settembre 2008 era il presupposto necessario per l'assegnazione di prestazioni da parte dell'assicuratore contro gli infortuni (cfr. supra, consid. 2.2.). Nel caso in cui esso non fosse stato dato, non saremmo stati in presenza di una ricaduta ex art. 11 OAINF e, quindi, l'insorgente non avrebbe avuto diritto ad alcuna prestazione assicurativa. Dall'altro, il fatto che RI 1 non sarebbe mai stato completamente asintomatico nel periodo posteriore alla chiusura del caso da parte dell'assicuratore resistente (chiusura confermata da due istanze giudiziarie - cfr. supra, consid. 1.2.), non è rilevante. In effetti, secondo la giurisprudenza, la stabilizzazione dello stato di salute infortunistico ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LAINF non presuppone la totale scomparsa dei disturbi ma soltanto l'assenza di provvedimenti terapeutici suscettibili di migliorare notevolmente le condizioni della persona assicurata. Decisivo è per contro il fatto che i disturbi conseguenti all'infortunio hanno necessitato di nuove cure (suscettibili di migliorare sensibilmente lo stato di salute dell'assicurato) e hanno provocato nuovamente un'incapacità lavorativa, soltanto nel corso del mese di febbraio 2019. In queste condizioni, il TCA deve quindi concludere che i disturbi al piede destro, oggetto dell'operazione chirurgica del 28 febbraio 2019, costituivano una ricaduta ai sensi dell'art. 11 OAINF. Di conseguenza, l'amministrazione era legittimata a calcolare l'indennità giornaliera spettante all'assicurato in applicazione dell'art. 23 cpv. 8 OAINF. 2.6. L'art. 23 cpv. 8 OAINF prevede che l'ammontare dell'indennità giornaliera vada calcolato in base al salario ricevuto dall'assicurato immediatamente prima della ricaduta, salvo per i beneficiari di rendite di assicurazioni sociali, e fermo restando un ammontare minimo del 10%

dell'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato. Al momento della ricaduta del febbraio 2019, RI 1 non svolgeva alcuna attività lucrativa, né beneficiava di una rendita d'assicurazione sociale (cfr. doc. 320). Stante ciò, l'indennità giornaliera deve corrispondere al 10% di fr. 406 (fr. 40.60), ridotto all'80%, donde un importo di fr. 32.50 (cfr. supra, consid. 2.5.). Assegnando al ricorrente un'indennità proprio di fr. 32.50/giorno, l'CO 1 ne ha dunque correttamente stabilito l'importo. In conclusione, la decisione su opposizione dell'11 ottobre 2019 deve essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.